

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**TESTO PROPOSTO DAI PRESENTATORI**<<Norme per l'integrazione sociale delle **cittadine e dei cittadini stranieri immigrati**>>

## Capo I

Finalità e destinatari

## Art. 1

*(Principi e finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo i diritti fondamentali della persona secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Regionale, delle norme nazionali, delle convenzioni internazionali ed europee, intende realizzare l'accoglienza solidale e **la tutela** delle persone migranti presenti sul territorio, orientando la legislazione ai principi di uguaglianza e pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei migranti.

2. In particolare la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in base allo Statuto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), contribuisce all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000**, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, dalla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 e dall'insieme della normativa europea in materia di condizione

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**<<Norme per l'integrazione sociale delle **persone straniere immigrate**>>

## Capo I

Finalità e destinatari

## Art. 1

*(Principi e finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconoscendo i diritti fondamentali della persona secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto Regionale, delle norme nazionali, delle convenzioni internazionali ed europee, intende realizzare l'accoglienza solidale e **l'integrazione** delle persone migranti presenti sul territorio, orientando la legislazione ai principi di uguaglianza e pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei migranti.

2. In particolare la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in base allo Statuto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), contribuisce all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, dal Trattato sull'Unione europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, dalla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 e dall'insieme della normativa europea in materia di

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea.

3. Con la presente legge la Regione intende garantire la parità di accesso ai servizi, la parità di genere e l'effettivo esercizio dei diritti.

4. In particolare gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;

b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del welfare e dello sviluppo locale;

d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;

e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali, in particolare, le donne e i minori;

condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea.

3. Identico

4. Identico

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

f) la realizzazione di efficaci canali di informazione per assicurare ai cittadini e cittadine stranieri migranti l'informazione sui diritti e doveri previsti dalla legislazione italiana, garantire attraverso appositi strumenti di informazione, l'effettiva conoscenza e l'efficace utilizzo degli strumenti di tutela legale previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

g) la tutela della parità di genere;

h) la tutela dei minori stranieri con particolare attenzione per quelli non accompagnati;

i) la promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini e cittadine stranieri migranti per il loro rientro nei Paesi di origine;

j) la realizzazione di un efficace sistema di monitoraggio del fenomeno migratorio nel territorio regionale al fine di acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge.

Art. 2  
(Destinatari)

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i richiedenti asilo e i rifugiati, i titolari di protezione, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati nel territorio della Regione, di seguito indicati come cittadini stranieri.

2. Fra i destinatari della presente legge sono compresi anche le figlie e i figli nati in Italia dei soggetti di cui al comma 1.

Identico

Art. 2  
(Destinatari)

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i richiedenti asilo e i rifugiati, i titolari di protezione **umanitaria e sussidiaria**, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, residenti o domiciliati nel territorio della Regione, di seguito indicati come cittadini stranieri.

2. Identico

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche ai cittadini e cittadine dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della normativa statale e regionale.

Capo II  
Assetto istituzionale e programmazione  
regionale

Art. 3  
(Funzioni della Regione)

1. La Regione provvede mediante la struttura competente in materia di immigrazione alla programmazione e gestione delle politiche migratorie, curando in tale ambito l'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea al fine di favorire l'integrazione sociale, culturale e civile dei cittadini stranieri.

2. In particolare la Regione provvede a:

a) adottare il Piano triennale degli interventi e i relativi Programmi annuali;

b) promuovere, in raccordo con il governo nazionale, le Prefetture e gli Enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto alla protezione internazionale;

c) erogare contributi per l'attuazione dei diversi interventi previsti dal Programma annuale;

d) curare l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni o enti che svolgono servizi specifici in materia di immigrazione;

e) valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantire nell'intero territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle

3. Identico

Capo II  
Assetto istituzionale e programmazione  
regionale

Art. 3  
(Funzioni della Regione)

Identico

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

diverse prestazioni ed effettuare l'analisi e il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione.

Art. 4  
(Funzioni degli Enti locali)

1. Gli Enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale e culturale, alle pari opportunità di genere e alla partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Gli Enti locali, in forma singola o associata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono, con le forme e le modalità indicate nella presente legge, l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri e la loro partecipazione alla vita sociale e, in attuazione del Programma di cui all'articolo 7, curano i servizi indicati all'articolo **15**.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 si possono avvalere della collaborazione delle associazioni ed enti di cui all'articolo 5.

Art. 5  
(Funzione delle associazioni e degli enti)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti.

2. A tale fine la Regione sostiene i progetti promossi da enti, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23

Identico

Art. 4  
(Funzioni degli Enti locali)

1. Identico

2. Gli Enti locali, in forma singola o associata, nel rispetto della normativa vigente, favoriscono, con le forme e le modalità indicate nella presente legge, l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri e la loro partecipazione alla vita sociale e, in attuazione del Programma di cui all'articolo 7, curano i servizi indicati all'articolo **16**.

3. Identico

Art. 5  
(Funzione delle associazioni e degli enti)

1. Identico

2. A tale fine la Regione sostiene i progetti promossi da enti, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

(Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale e assistenziale finalizzate all'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati **sulla base degli indirizzi fissati** dal Programma **di cui all'articolo 7**.

## Capo III

## Partecipazione e programmazione

## Art. 6

*(Piano triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati)*

1. Il Piano **regionale** triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano **regionale**, definisce gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione sociale degli stranieri e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine.

2. Il Piano **regionale** ha validità triennale e conserva efficacia anche dopo la sua scadenza e fino all'approvazione del successivo Piano.

3. Il Piano **regionale** è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare.

4. Il Piano prevede l'indizione, almeno una volta ogni tre anni, di una Conferenza regionale sull'immigrazione quale luogo aperto di confronto e di scambio tra cittadini stranieri e cittadini italiani, enti pubblici e privati, organizzazioni del terzo settore, rappresentanze del mondo economico e sindacale.

**5. All'attuazione del Piano regionale concorrono gli Enti locali, il sistema regionale di istruzione e formazione, gli enti del Servizio Sanitario regionale, la rete regionale delle**

volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale e assistenziale finalizzate all'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati **nell'ambito delle azioni previste** dal Programma **annuale**.

## Capo III

## Partecipazione e programmazione

## Art. 6

*(Piano triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati)*

1. Il Piano triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato Piano **triennale**, definisce gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione sociale degli stranieri e il loro volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine.

2. Il Piano **triennale** ha validità triennale e conserva efficacia anche dopo la sua scadenza e fino all'approvazione del successivo Piano.

3. Il Piano **triennale** è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione **di concerto con gli Assessori competenti in materia di infrastrutture, salute, lavoro e istruzione**, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare.

4. Il Piano **triennale** prevede l'indizione, almeno una volta ogni tre anni, di una Conferenza regionale sull'immigrazione quale luogo aperto di confronto e di scambio tra cittadini stranieri e cittadini italiani, enti pubblici e privati, organizzazioni del terzo settore, rappresentanze del mondo economico e sindacale.

**SOPPRESSO**

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**strutture socio-assistenziali e dei servizi alla persona, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, gli enti di patronato e di tutela sindacale, le organizzazioni del Terzo settore presenti sul territorio regionale e regolarmente iscritte nei registri nazionali o regionali di riferimento e gli enti senza scopo di lucro con finalità mutualistiche.**

## Art. 7

*(Programma annuale)*

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano **regionale**, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione e previo parere della Commissione consiliare competente, approva il Programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di **erogazione** delle **risorse**, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili.

## Art. 8

*(Monitoraggio delle politiche di immigrazione)*

1. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione, avvalendosi del Servizio statistica, cura il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale, in coordinamento con le altre attività di osservatorio promosse dalla Regione.

2. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio.

**SOPPRESSO**

## Art. 7

*(Programma annuale)*

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano **triennale**, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione e previo parere della Commissione consiliare competente, approva il Programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di **attuazione** delle **stesse**, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili.

**2. Il Programma annuale definisce i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dal medesimo.**

## Art. 8

*(Monitoraggio delle politiche di immigrazione)*

1. La Direzione centrale competente in materia di immigrazione, avvalendosi del Servizio statistica, cura il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale, in coordinamento con le altre attività di osservatorio promosse dalla Regione, **e pubblica con cadenza annuale un rapporto.**

2. Identico

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

## Art. 9

(Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini **e delle cittadine** stranieri)

1. E' istituita la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri, di seguito Consulta.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano **regionale** di cui all'articolo 6;

b) esprime, ove richiesto, un parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;

c) avanza proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali attuativi della presente legge;

d) formula proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;

e) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini stranieri e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;

f) formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie.

## Art. 9

(Consulta regionale per l'integrazione **delle cittadine e** dei cittadini stranieri)

1. Identico

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formula proposte propedeutiche alla stesura del Piano **triennale** di cui all'articolo 6;

b) identica

c) identica

d) identica

e) identica

f) identica



## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

Art. 10  
(Costituzione, composizione e funzionamento  
della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore centrale competente in materia di immigrazione o suo delegato;

c) il commissario di governo o suo delegato, previa intesa con lo Stato;

d) quattro rappresentanti dei cittadini stranieri, designati dalla Commissione consiliare competente in materia di immigrazione su proposta delle associazioni di cittadini stranieri;

e) due rappresentanti designati dalla Commissione consiliare competente in materia di immigrazione su proposta delle associazioni e dagli enti che svolgono attività **significativamente** nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei sindacati confederali regionali;

Art. 10  
(Costituzione, composizione e funzionamento  
della Consulta)

1. Identico

a) Identica

**b) gli assessori competenti in materia di salute, istruzione, lavoro, edilizia o loro delegati;**

c) Identica

d) Identica

e) Identica

f) due rappresentanti designati dalla Commissione consiliare competente in materia di immigrazione su proposta delle associazioni e dagli enti che svolgono attività **significative** nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale;

g) Identica

**h) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di**

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

g) tre rappresentanti degli Enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con lo Stato.

3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti.

4. Il Presidente della Consulta, in riferimento alle tematiche trattate, può invitare alle sedute, senza diritto di voto, **dipendenti dell'Amministrazione regionale, rappresentanti di Enti pubblici locali e statali ed esperti in materia di immigrazione.**

5. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

6. La partecipazione alle riunioni della Consulta è gratuita.

7. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Direttore centrale competente in materia di immigrazione.

9. I componenti la Consulta di cui al comma 1, lettere da **d) a g)**, che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta stessa.

**Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;**

i) Identica

j) Identica

3. Identico

4. Il Presidente della Consulta, in riferimento alle tematiche trattate, può invitare alle sedute, senza diritto di voto, **soggetti ed esperti interessati alla tematica.**

5. Identico

6. Identico

7. Identico

8. Identico

9. I componenti la Consulta di cui al comma 1, lettere da **e) a i)**, che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle sedute della Consulta senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla Consulta stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

## Capo IV

## Interventi per il diritto d'asilo e la tutela

## Art. 11

*(Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, **contribuisce alla tutela** del diritto d'asilo **e favorisce** l'accoglienza, **la protezione legale**, l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri).

2. A tal fine la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative definite dal Tavolo di coordinamento nazionale oppure regionale del Ministero dell'Interno attraverso il Tavolo istituzionale regionale sulla protezione internazionale, garantendo il costante coinvolgimento degli Enti locali, degli Enti del servizio sanitario regionale e delle realtà associative e del Terzo settore nell'organizzazione, nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un'accoglienza diffusa e inclusiva, condivisa con le comunità, di servizi di mediazione culturale e di tutela contro la tratta e ogni forma di schiavitù.

3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale, sostiene e implementa progetti di integrazione rivolti ai soggetti di cui al comma 1 e finalizzati a promuovere:

## Capo IV

## Interventi per il diritto d'asilo e la tutela

## Art. 11

*(Interventi regionali a sostegno del diritto d'asilo)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, **favorisce l'esercizio** del diritto d'asilo, l'accoglienza **e** l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri).

2. Identico

3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale, sostiene e implementa progetti di integrazione rivolti ai soggetti di cui al comma 1 e finalizzati a promuovere **l'inserimento delle persone accolte nella realtà locale, l'orientamento e l'accesso ai servizi sul territorio, l'inserimento in programmi di attività di pubblica utilità, sostenendo spese attinenti alle risorse umane, materiali e assicurative finalizzate all'inserimento delle persone accolte nella comunità ospitante.**

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**a) l'inserimento delle persone accolte nelle realtà locale;**

**b) l'orientamento ai servizi sul territorio;**

**c) l'inserimento in programmi di attività di pubblica utilità, sostenendo la copertura assicurativa;**

**d) interventi per favorire il dialogo interculturale.**

Art. 12  
(Lotta alla discriminazione)

1. Il Garante regionale dei diritti della persona, nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), svolge le funzioni di osservazione, monitoraggio e assistenza nei confronti delle persone vittime delle discriminazioni, dirette e indirette, per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di sfruttamento, tratta, riduzione in schiavitù.

Art. 13  
(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

1. La Regione, nell'ambito di programmi, nazionali, comunitari, internazionali o regionali, sostiene e attua, anche in collaborazione con le associazioni di cittadini stranieri, progetti e interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati presenti sul suo territorio, secondo quanto previsto nel Programma annuale.

Art. 14  
(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

1. **Al fine di assicurare** forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati la

Art. 12  
(Lotta alla discriminazione)

Identico

Art. 13  
(Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine)

Identico

Art. 14  
(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

1. **La Regione assicura** forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati **in**

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**Regione assegna finanziamenti a Enti locali, con risorse del fondo sociale regionale e del fondo nazionale per le politiche sociali, per interventi di accoglienza, di tutela e di inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati** presenti nel territorio regionale.

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi avviati durante la minore età, compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

Capo V  
Interventi di settore

Art. 15  
(Accesso alle prestazioni sociali del sistema integrato dei servizi)

1. I cittadini italiani e stranieri accedono **in condizioni di parità** agli interventi di politica sociale secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 16  
(Servizi territoriali)

1. La Regione promuove e **sostiene** attraverso il Programma annuale l'azione di Comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti e doveri da parte dei cittadini stranieri, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:

**attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), finanziando gli interventi realizzati dagli enti locali per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti nel territorio regionale.**

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi **indicati nel comma 1**, avviati durante la minore età, compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

**3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con le risorse destinate a finanziare la legge regionale 6/2006.**

Capo V  
Interventi di settore

Art. 15  
(Accesso alle prestazioni sociali del sistema integrato dei servizi)

1. I cittadini italiani e stranieri accedono agli interventi di politica sociale secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 16  
(Servizi territoriali)

1. La Regione **è autorizzata a** promuovere e **a sostenere** attraverso il Programma annuale l'azione di Comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti e doveri da parte dei cittadini stranieri, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

a) attività di informazione sui diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;

b) promozione di attività di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

c) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno, **anche in relazione a richieste di ricongiungimento familiare;**

d) attività di raccolta delle segnalazioni relative ad eventuali atti ed episodi di discriminazione al Garante regionale di cui alla legge regionale 9/2014;

e) interventi di promozione della cittadinanza e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori;

f) **supporto e assistenza nella predisposizione delle diverse pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno, ai ricongiungimenti familiari, alla cittadinanza italiana e tutto quanto richiesto dalle normative nazionali e internazionali, sulla base di Protocolli operativi con le competenti autorità governative;**

g) servizi di mediazione linguistico-culturale.

## Art. 17

**(Luoghi di accoglienza e accesso all'abitazione)**

1. In attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 la Regione promuove **centri di accoglienza e l'accesso ad un'abitazione a**

a) Identica

b) Identica

c) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno;

d) Identica

e) Identica

f) **orientamento e supporto nei rapporti con la Pubblica amministrazione;**

g) Identica

**2. Nell'ambito del Programma annuale, la Regione è autorizzata a organizzare incontri di aggiornamento rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in materia di immigrazione.**

## Art. 17

**(Accoglienza e inserimento abitativo)**

1. In attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998 **e sulla base della normativa regionale di settore,** la Regione,

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

favore dei cittadini stranieri **immigrati** **attraverso** le seguenti forme di intervento:

a) il sostegno alla gestione di **luoghi di accoglienza, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 286/1998;**

b) **il riconoscimento e il sostegno, attraverso le politiche abitative previste nelle leggi regionali di settore,** delle Agenzie sociali per l'abitare inserite nel sistema degli ambiti territoriali, per la realizzazione di azioni volte a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'idonea soluzione abitativa **anche attraverso l'istituzione e la gestione di appositi fondi di rotazione e di garanzia, attraverso interventi di gestione immobiliare integrata, nonché volte a favorire la corretta tenuta dell'immobile locato supportando processi di integrazione;**

c) il sostegno alla gestione di alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 286/1998.

**2. L'accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio regionale agli alloggi in proprietà o in locazione e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolato dalla normativa regionale di settore.**

**3. Con regolamento sono definiti i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1.**

**4.** Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere contributi agli ambiti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui all'articolo 5 per interventi di manutenzione delle strutture, o di arredamento delle stesse, o per il pagamento dei canoni di locazione.

**attraverso il Programma annuale è autorizzata a promuovere a favore dei cittadini stranieri le seguenti forme di intervento:**

a) il sostegno alla gestione di **strutture dedicate all'ospitalità temporanea;**

b) il sostegno, delle Agenzie sociali per l'abitare inserite nel sistema degli ambiti territoriali, per la realizzazione di azioni volte a favorire, orientare e supportare l'accesso a un'idonea soluzione abitativa;

c) Identica

**SOPPRESSO**

**SOPPRESSO**

**2.** Identico

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

Art. 18  
(Istruzione e educazione)

1. Ai minorenni stranieri presenti sul territorio regionale sono garantite, rispetto ai minorenni italiani, pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici, nonché agli interventi in materia diritto allo studio.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 286/1998 le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture. A tal fine promuovono iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

3. L'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, dell'educazione civica, dei principi giuridici formativi la cittadinanza italiana, la conoscenza della storia e delle culture locali rappresentano un passaggio essenziale per la facilitazione del processo di integrazione nella comunità di accoglienza.

4. La Regione, gli Enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastarne l'abbandono e la dispersione scolastica e comunque qualsiasi forma di discriminazione.

5. A tal fine la Regione **concede** incentivi alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, agli Enti locali e agli Ambiti territoriali, secondo quanto indicato nel Programma annuale, per la realizzazione di interventi specifici concernenti:

a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;

Art. 18  
(Istruzione e educazione)

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. A tal fine la Regione **è autorizzata a concedere** incentivi alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, agli Enti locali e agli Ambiti territoriali, secondo quanto indicato nel Programma annuale, per la realizzazione di interventi specifici concernenti:

a) Identica



## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

b) la conoscenza dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;	b) Identica
c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;	c) Identica
d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori;	d) Identica
e) la formazione, l'educazione interculturale e di conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;	e) Identica
f) la formazione o l'utilizzo di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e/o per il perfezionamento della stessa al fine dello studio delle varie discipline;	f) Identica
g) l'introduzione e <b>il perfezionamento della</b> conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;	g) l'introduzione e <b>la</b> conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;
h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;	h) Identica
i) la promozione di progetti di integrazione con il territorio;	i) Identica
j) la creazione e l'ampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.	j) Identica
6. La Regione inoltre concede incentivi per iniziative e interventi rivolti ai cittadini stranieri adulti, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana e il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.	6. Identico
<b>7. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, con le istituzioni scolastiche e universitarie, gli enti di ricerca favorisce:</b>	<b>SOPPRESSO</b>

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

a) la stipula di accordi di cooperazione tra università con sede nel territorio regionale e università di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio regionale;

b) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca della Regione.

8. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali, in particolare con l'ufficio scolastico e le università della Regione.

**SOPPRESSO****SOPPRESSO****Art. 19**

*(Collaborazione istituzionale in materia di istruzione e ricerca)*

1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, con le istituzioni scolastiche e universitarie, gli enti di ricerca favorisce:

a) la stipula di accordi di cooperazione tra università con sede nel territorio regionale e università di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio regionale;

b) i programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca della Regione.

2. La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo,

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**Art. 19**

*(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)*

1. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale e ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 286/1998, promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali e sostiene progetti per:

a) uso di spazi pubblici in via continuativa o occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

**b) centri di aggregazione;**

c) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso **tra la comunità locale e i cittadini stranieri immigrati;**

**d) scambi interculturali e iniziative di incontro finalizzate in particolare alla sensibilizzazione del dialogo e alla valorizzazione delle diverse culture;**

e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

2. La Regione e gli Enti locali sostengono l'attività dei mediatori culturali rivolta agli enti pubblici, al servizio sanitario regionale, al sistema scolastico regionale. A tal fine la Regione organizza corsi di formazione e di aggiornamento dei mediatori stessi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato che ne certifica le competenze.

**promuove specifici protocolli inter istituzionali, in particolare con l'ufficio scolastico e le università della Regione.**

**Art. 20**

*(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)*

1. Identico

a) Identica

**SOPPRESSA**

b) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire la conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, **la valorizzazione e lo scambio tra le diverse culture;**

**SOPPRESSA**

c) Identica

2. La Regione e gli Enti locali sostengono l'attività dei mediatori culturali rivolta agli enti pubblici, al servizio sanitario regionale, al sistema scolastico regionale. A tal fine la Regione **è autorizzata a** organizzare corsi di formazione e di aggiornamento dei mediatori stessi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato che ne certifica le competenze. **Viene tenuto un elenco di coloro che sono in possesso di tale attestato.**

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**Art. 20***(Assistenza socio-sanitaria)*

1. **Ai cittadini regolarmente presenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998 e sulla base degli accordi Stato - Regioni, sono garantiti i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti**, in condizioni di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani.

2. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, in **applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 286/1998 e delle** indicazioni contenute nell'Accordo Stato - Regioni n. 255, del 20 dicembre 2012, (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"), **sono assicurate le prestazioni secondo le norme statali.**

3. La Regione provvede:

a) al monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

b) alla predisposizione di proposte e alla realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione, nonché di formazione e di aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari e sociali, sulla normativa vigente in tema di accesso ai servizi sanitari per gli stranieri, per un approccio multiculturale e pluridisciplinare ai

**Art. 21***(Assistenza socio-sanitaria)*

1. **Nell'attuazione della normativa regionale in materia di tutela della salute, la Regione garantisce** i servizi sanitari in condizioni di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti e di doveri rispetto ai cittadini italiani, **in conformità dell'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998 e sulla base degli accordi Stato - Regioni.**

2. **In attuazione della normativa regionale in materia di tutela della salute**, ai cittadini stranieri presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, **la Regione, garantisce le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e comunque indifferibili previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 286/1998 e dalle** indicazioni contenute nell'Accordo Stato - Regioni n. 255, del 20 dicembre 2012 (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome").

3. La Regione provvede, **anche attraverso l'emanazione di protocolli operativi:**

a) Identica

b) Identica

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

temi della tutela e promozione della salute e della sicurezza sociale;

c) alla riabilitazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture o forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

d) alla protezione, all'assistenza e all'integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza, di tratta oppure di grave sfruttamento;

e) ad assicurare l'organizzazione, presso gli Enti del servizio sanitario regionale e, comunque, presso i principali servizi socio-sanitari, di servizi di mediazione linguistica e culturale e a promuovere la formazione e l'aggiornamento dei mediatori;

4. Nell'ambito dei programmi umanitari la Regione, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, limitatamente ad alcuni progetti **appositamente** selezionati e alle disponibilità di bilancio, finanzia gli Enti del servizio sanitario regionale a erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati con particolare riguardo ai minori provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, in conformità a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, autorizza i ricoveri sulla base di valutazioni cliniche.

Identica

c) Identica

d) Identica

e) Identica

**f) a istituire presso la direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale un gruppo di lavoro tecnico con il compito di fornire elementi informativi utili a una efficace programmazione degli interventi sociosanitari e assistenziali rivolti ai cittadini stranieri.**

4. Nell'ambito dei programmi umanitari la Regione, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 286/1998, limitatamente ad alcuni progetti selezionati **da apposita commissione istituita presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute** e alle disponibilità di bilancio **annualmente definite**, finanzia gli Enti del servizio sanitario regionale per l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri immigrati con particolare riguardo ai minori provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, in conformità a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

## Art. 21

*(Inserimento lavorativo)*

1. I cittadini stranieri **immigrati hanno diritto a** pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

2. La Regione e gli Enti locali nell'ambito delle proprie competenze:

a) favoriscono l'inserimento lavorativo **stabile** dei cittadini stranieri immigrati anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;

b) sostengono le iniziative autonome **prevedendo forme di** cooperazione, **di** accesso al credito e iniziative di supporto alle attività imprenditoriali;

c) individuano i centri per l'impiego presso i quali istituire servizi di mediazione socio-culturale per i destinatari della presente legge.

3. La Regione provvede al rilascio dei nulla osta al lavoro e autorizzazioni previste dagli

regolamento, autorizza i ricoveri sulla base di valutazioni cliniche.

**5. Gli interventi del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 3, lettera d), sono realizzati con le risorse destinate a finanziare il Servizio Sanitario Regionale.**

## Art. 22

*(Inserimento lavorativo)*

1. **La normativa regionale vigente garantisce ai** cittadini stranieri pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa; **i cittadini stranieri sono ammessi, ai sensi della legge regionale 97/2013, a partecipare ai concorsi pubblici nei termini previsti dalla normativa nazionale.**

2. Identico

a) favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;

b) sostengono le iniziative autonome **favorendo la** cooperazione, l'accesso al credito e **le** iniziative di supporto alle attività imprenditoriali;

c) Identica

**3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati con le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

4. Identico

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998.

**4.** Con regolamento sono stabiliti i criteri **per la determinazione del fabbisogno** di lavoratori stranieri sul territorio regionale, **anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998, la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni revisionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.**

**Art. 22***(Formazione professionale)*

1. I cittadini stranieri immigrati accedono alle iniziative e attività di formazione professionale, di formazione continua, di orientamento, di tirocinio e alle relative iniziative di informazione in condizioni di parità rispetto ai cittadini italiani, in base alla normativa vigente.

**2.** **A tal fine la Regione estende anche a cittadini immigrati la frequenza di percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro attuati dagli enti di formazione accreditati presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con gli Enti locali, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché associazioni ed enti di cui all'articolo 5.**

3. La Regione, inoltre, promuove e sostiene, sempre ai fini dell'inserimento lavorativo e del proficuo accesso alle attività di formazione professionale, progetti, definiti anche con il

Identico

**5.** Con regolamento sono stabiliti i criteri **e le modalità di riparto delle quote** di lavoratori stranieri **assegnate dallo Stato** sul territorio regionale.

**Art. 23***(Formazione professionale)*

1. Identico

**SOPPRESSO**

2. Identico

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

concorso delle parti sociali e delle pubbliche amministrazioni, che prevedono corsi di formazione per la conoscenza della lingua, della cultura e della legislazione italiana.

4. Al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, la Regione, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, la valorizzazione e il riconoscimento dei titoli e delle professionalità acquisiti nei Paesi di provenienza, nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi stessi.

**Art. 23**  
(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, all'accesso ai servizi e agli alloggi, all'inserimento lavorativo, ai rapporti tra le diverse comunità, all'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale. La valutazione attiene altresì alla verifica dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.

3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano **regionale** triennale.

Identico

3. Identico

**Art. 24**  
(Clausola valutativa)

1. Identico

2. Identico

3. La valutazione triennale è presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento del Piano triennale.



## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

## Capo VI

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

## Art. 24

*(Disciplina transitoria)*

1. In via di prima applicazione e limitatamente all'anno 2016 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il Programma annuale anche in assenza del Piano **regionale** triennale.

2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, per quelli relativi alla programmazione 2015, continua ad applicarsi la normativa previgente.

## Art. 25

*(Abrogazioni)*

1. I commi dal 21 al 24 e i commi 28 e 29 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) sono abrogati **a decorrere dall'1 gennaio 2016**.

## Art. 26

*(Norme finanziarie)*

**Da prevedere quantificazione degli oneri e relative coperture. Fare relazione tecnico-finanziaria**

## Capo VI

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

## Art. 25

*(Disciplina transitoria)*

1. In via di prima applicazione e limitatamente all'anno 2016 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il Programma annuale anche in assenza del Piano triennale.

2. Identico

## Art. 26

*(Abrogazioni)*

1. I commi dal 21 al 24 e i commi 28 e 29 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

## Art. 27

*(Norme finanziarie)*

**1. Per le finalità di cui all'articolo 7, in relazione agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, articolo 11, comma 3, articolo 13, articolo 16, commi 1 e 2, articolo 17, articolo 18, commi da 4 a 6, articolo 19, comma 1, articolo 20, comma 1, articolo 21, comma 3, lettera d), articolo 23, comma 2, è autorizzata la spesa euro 3.040.000 suddivisa in ragione di euro 1.495.000 per l'anno 2016 e euro 1.545.000 per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5014 di nuova istituzione a decorrere dal 2016 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Interventi previsti dal Programma delle politiche di immigrazione".**

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.3.1.5065 e dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.**

**3. Per le finalità di cui agli articoli 6, comma 4, 10 e 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000 suddivisa in ragione di euro 5.000 per l'anno 2016 e euro 5.000 per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5015 di nuova istituzione a decorrere dal 2016 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Spese per la conferenza regionale sull'immigrazione, per la Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri e per il Tavolo regionale istituzionale sulla protezione internazionale".**

**4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.3.1.5065 e dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.**

**5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 20, comma 2, e autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000 suddivisa in ragione di euro 50.000 per ciascuno degli anni degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5016 di nuova istituzione a decorrere dal 2016 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Corsi di formazione e di aggiornamento dei mediatori culturali".**

**6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 6.2.1.5062 e dal capitolo 5808 dello stato di previsione**

## PROPOSTA DI LEGGE N. 99

&lt;&lt;Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati&gt;&gt;

**della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.**

**7. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000 suddivisa in ragione di euro 50.000 per ciascuno degli anni degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5017 di nuova istituzione a decorrere dal 2016 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Servizi di mediazione socio - culturale presso i Centri per l'impiego".**

**8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.5.1.1146 e dal capitolo 4682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.**

**Art. 28****(Efficacia della legge)**

**1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2016.**